Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 10 aprile 1935 - Anno XIII** — **Numero 84**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 10 APRILE 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione del 1° aprile 1935-XIII di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 per cento Serie ordinaria (1ª emissione); obbligazioni 4,50 per cento Serie speciale « Ventennale »; obbligazioni 4,50 per cento di credito comunale Serie speciale « Città di Palermo », ed obbligazioni 5 per cento. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

(1476)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 marzo 1935-XIII, n. 311.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 21 marzo 1935-XIII, n. 312.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la inscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la inscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 21 marzo 1935-XIII, n. 313.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Approvazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, modificata con i Regi decreti-legge: 12 gennaio 1928, n. 96 (convertito nella legge 4 ottobre 1928, n. 2392), 7 giugno 1928, n. 1278 (convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095), 24 gennaio 1929, n. 177 (convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1287), 16 gennaio 1930, n. 24 (convertito nella legge 10 aprile 1930, n. 503), 10 luglio 1930, n. 1165 (convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 33), 24 settembre 1932, n. 1461 (convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1988), 11 maggio 1933, n. 997 (convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 34), 19 aprile 1934, n. 76 (convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1147), nonchè tutte le altre disposizioni legislative, anteriori o posteriori, alla legge suddetta che con essa abbiano riferimento;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e successive modificazioni sull'ordinamento della Regia eronautica ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 2. — MANCINI.

Norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

TITOLO PRIMO.

DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER LA NOMINA AD UFFICIALE E PER L'AVANZAMENTO.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Nessun cittadino italiano può conseguire la nomina ad ufficiale se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado che dovrebbe rivestire e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, fisici, intellettuali e di cultura generale e professionale.

Art. 2.

Nessun ufficiale può conseguire avanzamento se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado superiore per qualità fisiche, intellettuali, per cultura generale, per carattere e condotta, e se non possiede la cognizione completa sia teorica che pratica dei particolari del servizio della propria arma o corpo e categoria.

I requisiti di cui sopra sono necessari in misura sempre più elevata ed in relazione alle funzioni connesse al nuovo grado di mano in mano che l'ufficiale progredisce ai successivi gradi della gerarchia militare. Pertanto il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

TITOLO SECONDO.

DELLA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 3.

La carriera di ufficiale in servizio permanente si inizia:

1° col grado di sottotenente nei vari ruoli dell'arma aeronautica;

2° col grado di tenente per il ruolo ingegneri e col grado di sottotenente per il ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico;

3° col grado di tenente nel ruolo commissariato e col grado di sottotenente nel ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico.

Art. 4.

Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:

1° non aver superato il 27° anno di età per la nomina a sottotenente nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica e nel ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico;

2° non aver superato il 30° anno di età per la nomina a tenente nel ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del corpo di commissariato aeronautico;

3° non aver superato il 36° anno di età per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nel ruolo servizi, nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica e nel ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico.

Il limite di età di cui al n. 1 è elevato a 32 anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica, ed a 36 anni per la nomina dei sottufficiali della Regia aeronautica a sottotenente nel ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico.

CAPO II.

NORME SPECIALI.

§ 1. — *Arma aeronautica - Ruolo naviganti.*

Art. 5.

I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica sono tratti:

1° dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante;

2° dagli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, provvisti del brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, i quali, previo concorso per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

3° dai sottufficiali piloti in servizio permanente con anzianità da sottufficiale di almeno tre anni, i quali, previo concorso per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso d'integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 6.

Gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, di cui al n. 2 del precedente articolo, per poter prendere parte al concorso per l'ammissione al corso di integrazione dovranno essere o in servizio temporaneo nella Regia aeronautica o in servizio di volo presso società civili esercenti scuole di pilotaggio o linee di navigazione aerea od aver compiuto nel biennio antecedente il prescritto periodo di allenamento.

Art. 7.

Gli ufficiali di complemento sono ammessi al corso di integrazione col grado di sergente e pertanto dovranno rinunciare al grado di ufficiale, salvo il diritto di essere reintegrati nel grado prima rivestito e con la medesima anzianità, qualora cessino di appartenere al corso per deficienza negli studi o per altre cause, ovvero non ne superino gli esami finali.

I sottufficiali sono ammessi al corso di integrazione col loro grado, ma potranno, se idonei, concorrere all'avanzamento insieme con tutti gli altri sottufficiali dello stesso ruolo.

Al termine del corso di integrazione gli idonei, tanto se provenienti dagli ufficiali di complemento, quanto se provenienti dai sottufficiali, saranno classificati in una unica graduatoria di merito.

A parità di merito avrà la precedenza il più anziano di età.

Art. 8.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio permanente decorre dalla data del decreto di nomina, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

Per gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse.

Però per gli aspiranti, che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianità di sottotenente sarà diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame.

Fermo il disposto del precedente capoverso, e salvo il caso d'infermità o di forza maggiore, per gli aspiranti che, pur dichiarati idonei nell'una o nell'altra sessione di esami, non potessero essere nominati sottotenenti per non aver conseguito il prescritto brevetto aeronautico, l'anzianità di sottotenente sarà diminuita di un periodo di tempo uguale a quello intercedente fra la data del conseguimento del brevetto aeronautico e quella della chiusura della sessione di esami immediatamente precedente.

Gli allievi dei corsi regolari e dei corsi di integrazione, i quali per motivi di salute, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria, e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenute o ripetute le prove di esami.

Art. 9.

L'anzianità relativa è stabilita in conformità del risultato degli esami al termine del corso regolare o del corso d'integrazione.

Quando con una stessa anzianità assoluta siano nominati sottotenenti in servizio permanente allievi del corso regolare

ed allievi del corso d'integrazione, essi saranno intercalati in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami, alternando due allievi del corso regolare ed un allievo del corso d'integrazione.

§ 2. — *Arma aeronautica - Ruolo servizi.*

Art. 10.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo servizi dell'arma aeronautica sono tratti:

1° dagli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, i quali, previo concorso per titoli e per esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di studi presso le scuole destinate al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

2° dagli allievi di cui al n. 1 dell'art. 5, i quali vengano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante e semprechè abbiano ottenuto la nomina ad aspirante;

3° dagli allievi di cui al precedente numero, riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante durante l'anno di corso immediatamente precedente alla nomina ad aspirante, purchè — su proposta motivata del comandante della scuola, inoltrata subito dopo riconosciuta la inidoneità o l'inattitudine al volo — il Ministro per l'aeronautica li ritenga — con suo giudizio insindacabile — per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei e meritevoli della eventuale nomina nel ruolo servizi, e purchè superino gli esami per la nomina ad aspirante;

4° dai marescialli piloti, previa rinuncia alla carica di pilota, nonchè dai marescialli delle categorie aiutanti di sanità e governo, i quali, previo concorso per titoli e per esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole destinate al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre, per gli allievi di cui ai nn. 2 e 3 del presente articolo, dalla data sotto la quale hanno ottenuto o avrebbero conseguito la nomina ad aspirante; per gli allievi di cui ai nn. 1 e 4 decorre dalla data del decreto di nomina, ma comunque essa non potrà mai essere anteriore a quella da attribuire agli allievi di cui all'art. 8 che nel medesimo anno abbiano compiuto il corso necessario per conseguire la nomina ad aspirante applicandosi, per la determinazione dell'anzianità relativa, il disposto del precedente art. 9.

A tale anzianità si applicano le deduzioni previste dal terzo comma dell'art. 8 fermo rimanendo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 11.

Le disposizioni del precedente articolo non riguardano i reclutamenti dei sottotenenti maestri di scherma e del sottotenente maestro direttore di banda, che sono regolati con separati provvedimenti.

§ 3. — *Arma aeronautica - Ruolo specialisti.*

Art. 12.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specialisti dell'arma aeronautica, sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai marescialli in servizio permanente delle corrispondenti categorie, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo combattente dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.

Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

§ 4. — *Corpo del genio aeronautico - Ruolo ingegneri.*

Art. 13.

I tenenti in servizio permanente del ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria, ovvero laureati in chimica od in chimica industriale ed abilitati all'esercizio della professione.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

Art. 14.

I tenenti del genio aeronautico, all'atto della nomina, vengono assegnati — ai soli fini dell'impiego e secondo le necessità del servizio, i loro titoli di studio e le loro attitudini — ad una delle seguenti categorie:

1ª categoria ufficiali ingegneri aeronautici;
2ª categoria ufficiali ingegneri edili;
3ª categoria ufficiali ingegneri radioelettricisti;
4ª categoria ufficiali ingegneri d'armamento;
5ª categoria ufficiali ingegneri chimici.

È ammesso, sia a domanda sia d'autorità, in relazione alle esigenze di servizio, il passaggio da una categoria all'altra degli ufficiali del ruolo ingegneri, che ne posseggano i requisiti. Gli ufficiali di detto ruolo sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria. Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con determinazione Ministeriale.

Gli ufficiali della categoria ingegneri aeronautici possono inoltre, a loro domanda, essere ammessi a frequentare corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.

§ 5. — *Corpo del genio aeronautico - Ruolo assistenti tecnici.*

Art. 15.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico, sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai marescialli in servizio permanente della corrispondente categoria, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo combattente dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.

Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

§ 6. — *Corpo di commissariato aeronautico*
Ruolo commissariato.

Art. 16.

I tenenti in servizio permanente del ruolo commissariato, sono tratti per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in giurisprudenza o laureati dagli

istituti superiori di commercio e istituti equiparati, o laureati in scienze sociali, o politiche, ovvero forniti della laurea, in scienze economiche marittime conseguita presso la sezione armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

§ 7. — *Corpo di commissariato aeronautico*
Ruolo commissariato.

Art. 17.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani e dai sottufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente, muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) ovvero di diploma di licenza rilasciato da un Regio istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale).

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

CAPO III.

NORME COMUNI AI VARI RUOLI.

Art. 18.

Su proposta del Ministro per l'aeronautica e previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 potrà farsi luogo a speciali nomine di servizio permanente per merito straordinario di ufficiali inferiori di complemento e di marescialli in servizio permanente che — durante la prestazione del servizio militare — se ne siano resi meritevoli per servizi aeronautici di eccezionale importanza e distinzione.

Tali nomine potranno essere effettuate, nei limiti dei posti disponibili, al grado iniziale di carriera previsto per i singoli ruoli dal precedente art. 3 ed in deroga di ogni altra disposizione stabilita dal presente decreto-legge, nonchè dalla legge 11 marzo 1926, n. 399.

L'anzianità assoluta nel grado decorre dalla data del decreto di nomina.

Art. 19.

Nei reclutamenti di cui agli articoli 13, 16 e 17 qualora subito dopo la nomina, il Ministero dell'aeronautica ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per un quarto dalla classifica riportata alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Art. 20.

Ferma l'osservanza delle norme generali — in quanto applicabili — relative ai concorsi ad impieghi statali, i requisiti da richiedersi in aggiunta a quelli previsti dal presente decreto-legge e le modalità con le quali dovranno aver luogo i concorsi per i reclutamenti previsti dal presente titolo saranno stabiliti dal Ministero dell'aeronautica sia in modo continuativo sia di volta in volta in occasione della emanazione dei relativi bandi di concorso.

TITOLO TERZO.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 21.

L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, nei singoli ruoli e categorie, con promozioni successive da un grado all'altro nella misura e con le norme fissate dal presente decreto legge.

Le promozioni sono disposte con decreto Reale.

Art. 22.

Agli effetti dell'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica sono inscritti in ruoli e categorie come appresso, in conformità di quanto previsto dalle leggi vigenti sull'ordinamento della Regia aeronautica:

Arma aeronautica.

1) ruolo naviganti;
2) ruolo servizi;
3) ruolo specialisti: categoria
   I motoristi;
   II montatori;
   III radioaerologisti;
   IV armieri arteficieri;
   V elettricisti;
   VI fotografi;
   VII automobilisti.

Corpo del genio aeronautico.

1) ruolo ingegneri;
2) ruolo assistenti tecnici.

Corpo di commissariato aeronautico.

1) ruolo commissariato;
2) ruolo amministrazione.

Art. 23.

È ammesso, a domanda, il passaggio degli ufficiali dal ruolo naviganti al ruolo servizi nei casi specificati dal presente decreto legge.

All'infuori di quanto è previsto nel precedente comma, non è ammesso il passaggio da uno ad altro ruolo, nè da una ad altra categoria, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 14.

Art. 24.

L'avanzamento, in tempo di pace, ha luogo:

sino al grado di generale di squadra, per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica;

sino al grado di tenente generale del genio, per gli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri;

sino al grado di maggiore generale commissario, per gli ufficiali del ruolo commissariato;

sino al grado di colonnello, per gli ufficiali del ruolo servizi dell'arma aeronautica, esclusi i maestri di scherma ed il maestro direttore di banda, i quali non possono rivestire altro che il grado di sottotenente;

sino al grado di capitano per il ruolo specialisti dell'arma aeronautica, per il ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico.

Art. 25.

L'avanzamento per gli ufficiali in servizio permanente ha luogo ad anzianità, ad anzianità ed a scelta, e a scelta assoluta come risulta dalla seguente tabella:

Arma Aeronautica.

AVANZAMENTO AL GRADO DI	RUOLO NAVIGANTI	RUOLO SERVIZI	RUOLO SPECIALISTI
Tenente	ad anzianità	ad anzianità	ad anzianità
Capitano	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità; a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità, fermo il disposto dell'art. 36; a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente Colonnello	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	a scelta assoluta fermo il disposto dell'art. 37	a scelta assoluta	—
Generale di Brigata	a scelta assoluta	—	—
Generale di Divisione	a scelta assoluta	—	—
Generale di Squadra	a scelta assoluta	—	—

Corpo del Genio Aeronautico.

AVANZAMENTO AL GRADO DI	RUOLO INGEGNERI	RUOLO ASSISTENTI TECNICI
Tenente	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità; a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente Colonnello	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	a scelta assoluta	—
Maggior Generale	a scelta assoluta	—
Tenente Generale	a scelta assoluta	—

Corpo di Commissariato.

AVANZAMENTO AL GRADO DI	RUOLO COMMISSARIATO	RUOLO AMMINISTRAZIONE
Tenente	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità; a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente Colonnello	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	a scelta assoluta	—
Maggior Generale	a scelta assoluta	—

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'aeronautica saranno determinate le norme ed i programmi per i singoli esami.

Art. 26.

Potrà farsi luogo, su parere favorevole della commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 59, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che possiedano eccezionali qualità intellettuali, militari e di cultura così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, o che ne siano meritevoli per fatti aeronautici di eccezionale importanza e distinzione ovvero per servizi insigni resi allo Stato.

Tali promozioni avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto, purchè l'ufficiale abbia raggiunto i primi due terzi del ruolo organico in vigore del rispettivo grado, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maestà il Re con particolareggiata relazione, da parte del Ministro per l'aeronautica.

Art. 27.

Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianità ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianità qualunque promozione disposta per altro titolo:

una, per ogni tre promozioni consecutive ad anzianità al grado di capitano;

una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianità al grado di maggiore;

una, per ogni promozione ad anzianità al grado di tenente colonnello.

Art. 28.

« Gli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, idonei all'avanzamento a scelta, saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta non appena entrino nel primo quarto, se tenenti o capitani, nel primo terzo, se maggiori, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

« Gli ufficiali degli altri ruoli dell'arma aeronautica, del corpo del genio aeronautico e del corpo di commissariato aeronautico idonei all'avanzamento a scelta, saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nel primo sesto se tenenti, nel primo quinto se capitani, nel primo quarto se maggiori, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

« Coloro che, per mancanza di vacanze organiche, non potessero conseguire la promozione nell'anno, saranno promossi in seguito, sempre chè confermati meritevoli di tale avanzamento dalle autorità competenti, in concorrenza con gli altri ufficiali che saranno giudicati idonei all'avanzamento a scelta negli anni successivi. Le vacanze che non potessero essere ricoperte con promozioni a scelta, per mancanza di ufficiali promovibili per tale titolo, rimarranno acquisite alle promozioni per anzianità.

« Nel computo di cui al primo e secondo comma del presente articolo non si terrà conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge ».

Art. 29.

Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è essenzialmente gerarchia di alto comando.

Le promozioni a scelta assoluta avvengono, fra gli idonei, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità, derivante dall'ordine di inscrizione in ruolo.

Art. 30.

Nessun ufficiale può essere promosso al grado superiore, salvo che per merito di guerra o per merito straordinario, se non abbia compiuto la permanenza minima nel grado rivestito, risultante dall'unito specchio:

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado per gli ufficiali di tutte le armi, corpi e ruoli della Regia aeronautica
Da sottotenente a tenente	18 mesi
Da tenente a capitano	3 anni
Da capitano a maggiore	4 anni
Da maggiore a tenente colonnello	2 anni
Da tenente colonnello a colonnello	2 anni
Da colonnello a generale	2 anni
Da l'uno all'altro grado di generale	1 anno

Art. 31.

I sottotenenti dei vari ruoli e categorie della Regia aeronautica ancorchè abbiano compiuto il prescritto limite minimo di permanenza nel grado, non potranno essere promossi al grado superiore se non siano stati prima promossi i sottotenti di pari anzianità del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, di cui al seguente art. 35, che abbiano superato in prima sessione il corso di perfezionamento e siano idonei all'avanzamento.

Art. 32.

Nessuno può essere promosso se non esistano vacanze organiche nel grado superiore del rispettivo ruolo e categoria, tranne che per merito di guerra e salvo il caso previsto dall'art. 33.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo:

a) il decesso;

b) la dispensa dal servizio permanente;

c) il collocamento in disponibilità od in aspettativa per qualunque motivo;

d) il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio. a riposo od in riforma;

e) la perdita del grado ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali;

f) il collocamento fuori quadro nei casi previsti dalle leggi;

g) la sospensione dall'impiego, quando il Ministero riconosca la necessità improrogabile di occupare il posto dell'ufficiale sospeso;

h) i trasferimenti di ruolo;

i) gli eventuali aumenti dei quadri organici.

Art. 33.

L'ufficiale che trovasi in disponibilità, in aspettativa, sospeso dall'impiego, o sottoposto a procedimento penale od a consiglio di disciplina non può conseguire promozione.

Però all'ufficiale, al quale durante la permanenza in aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio avrebbe potuto eventualmente spettare il turno di promozione, sarà, se giudicato idoneo nel primo scrutinio successivo al richiamo in servizio, assegnata all'atto della promozione la data e la sede di anzianità nel nuovo grado che gli sarebbe stata attribuita a suo tempo.

La medesima norma si applica pure quando l'ufficiale non sia stato promosso perchè sottoposto a procedimento penale, od a consiglio di disciplina, ancorchè per misura precauzionale sia stato sospeso dall'impiego, sempre quando il procedimento penale o disciplinare siasi risolto senza l'applicazione di sanzioni che investano il di lui stato.

In tal caso l'ufficiale, previo un nuovo giudizio, deve essere promosso anche se non esistano vacanze organiche entro un termine non superiore a quattro mesi dalla data della definizione della posizione penale o disciplinare, lasciando temporaneamente vacante un posto nel grado inferiore.

CAPO II

NORME PARTICOLARI AI SINGOLI RUOLI.

§ 1 — *Arma aeronautica - Ruolo naviganti.*

Art. 34.

Nessun ufficiale del ruolo naviganti può essere promosso al grado superiore, tranne che per merito di guerra o per merito straordinario, se non abbia compiuto, presso reparti d'impiego corrispondenti al grado rivestito, la permanenza minima risultante dal seguente specchio:

GRADO	Periodo minimo di permanenza presso i reparti d'impiego
Da sottotenente a tenente	—
Da tenente a capitano	18 mesi
Da capitano a maggiore	2 anni
Da maggiore a tenente colonnello	—
Da tenente colonnello a colonnello	1 anno computandosi anche il tempo trascorso al comando di gruppo col grado di maggiore
Da colonnello a generale	1 anno
Da l'uno all'altro grado di generale	6 mesi

Vale anche come permanenza minima nei reparti di impiego l'aver ricoperto cariche equiparate presso altri enti, secondo norme da stabilirsi dal Ministero.

Art. 35.

« I sottotenenti del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, provenienti dagli allievi di cui al n. 1 dell'art. 5, sono promossi al grado di tenente al termine del corso di perfezionamento, della durata di un anno scolastico, che ha luogo immediatamente dopo la loro uscita dalle scuole di reclutamento, purchè abbiano conseguito il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante e abbiano compiuto la prescritta permanenza minima nel grado.

« L'anzianità relativa nel grado di tenente sarà stabilita in base alla media risultante dal voto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente e da quello complessivo di classifica riportato al termine del corso di perfezionamento.

« Per la promozione al grado di tenente, che resta in ogni caso subordinata al giudizio favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, sono inoltre applicabili le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 8.

« I sottotenenti che non supereranno il corso di perfezionamento, saranno inviati ai reparti d'impiego e ripeteranno nell'anno scolastico successivo le prove di esame in cui non conseguirono l'idoneità, ed, in caso di successo, saranno, semprechè ritenuti idonei all'avanzamento, promossi tenenti

con anzianità di grado corrispondente a quella assegnata all'ultimo tenente, proveniente dallo stesso corso di perfezionamento, promosso o considerato promosso nella seconda sessione di esami.

Anche per questi ultimi l'anzianità relativa sarà determinata in base a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo.

In caso di nuovo insuccesso negli esami i detti sottotenenti saranno dispensati dal servizio permanente o potranno, a loro domanda, essere trasferiti nel ruolo servizi ».

Art. 36.

I capitani del ruolo naviganti dell'arma aeronautica non possono conseguire avanzamento al grado superiore se non abbiano frequentato e superato il « corso normale » della scuola di guerra aerea.

La promozione al grado di maggiore, a titolo di anzianità, degli ufficiali idonei all'avanzamento, ha luogo nell'ordine derivante dalla graduatoria formata, al termine del suddetro corso normale, secondo le modalità che saranno stabilite dal decreto Reale relativo all'ordinamento della scuola di guerra aerea.

Art. 37.

I tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'arma aeronautica non possono conseguire avanzamento al grado superiore se non abbiano frequentato un corso di alti studi presso la scuola di guerra aerea, l'esito del quale costituisce elemento da valutare nei giudizi di promovibilità.

Art. 38.

Il grado di generale d'armata aerea è conferito esclusivamente in tempo di guerra ai generali di squadra investiti del comando di un'armata aerea.

In tempo di pace potrà procedersi alla designazione degli eventuali generali d'armata in guerra, fra i generali di squadra.

La designazione ha luogo su proposta del Ministro per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il generale di squadra designato generale d'armata prende posto nel ruolo prima dei generali di squadra.

Art. 39.

Il grado di maresciallo dell'aria può essere conferito esclusivamente ai generali di armata aerea per azioni di guerra.

Art. 40.

« Gli ufficiali piloti di aeroplano o d'idrovolante, del ruolo naviganti, i quali vengono dichiarati in modo permanente non più idonei al pilotaggio per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo, potranno rimanere a far parte del ruolo naviganti e conseguire due sole promozioni ad anzianità — od a scelta assoluta, per quei soli gradi ai quali si accede esclusivamente per tale titolo — a partire dal grado rivestito all'atto della dichiarazione di non idoneità al pilotaggio, sempre che conservino l'idoneità al servizio di osservazione aerea, ne abbiano od ottengano il brevetto e siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento.

« Detti ufficiali potranno in qualsiasi momento chiedere di essere trasferiti nel ruolo servizi, sempre quando esista in tale ruolo il corrispondente grado ».

§ 2 — *Arma aeronautica - Ruolo servizi.*

Art. 41.

Oltre che nei casi previsti dei precedenti articoli 35 e 40, nel ruolo servizi possono essere trasferiti, a loro domanda, col proprio grado ed anzianità, gli ufficiali superiori ed inferiori del ruolo naviganti che vengono a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1° siano divenuti fisicamente in modo permanente inabili al servizio di volo, sempre che conservino l'idoneità generica al servizio militare;

2° facciano domanda di trasferimento almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per cessazione del servizio permanente, anche se trattenuti in servizio in forza all'ultimo comma dell'articolo 45 del presente decreto legge. La predetta limitazione non si applica agli ufficiali incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento, purchè la domanda sia inoltrata entro trenta giorni dalla lettera ministeriale di partecipazione della detta esclusione.

I trasferimenti nel ruolo servizi sono in ogni caso subordinati alla condizione che gli ufficiali siano riconosciuti, dalle autorità competenti ad emettere i giudizi di avanzamento, in possesso di tutti i requisiti necessari per ben disimpegnare le mansioni di ufficiale del ruolo medesimo.

L'ufficiale del ruolo naviganti, trasferito nel ruolo servizi, ha sempre la precedenza sugli ufficiali di altra provenienza di uguale anzianità di grado.

Ad eccezione dei casi previsti dall'art. 40 e dal n. 1 del presente articolo, qualora nel ruolo servizi non vi siano posti disponibili, l'ufficiale del ruolo naviganti, che si trovi nelle condizioni volute, sarà ugualmente trasferito nel ruolo servizi e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 42.

« Gli ufficiali del ruolo servizi, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi ad anzianità al grado superiore se non siano stati prima promossi ad anzianità gli ufficiali di pari grado e della medesima anzianità di nomina a sottotenente degli ufficiali del ruolo naviganti che abbiano avuto andamento normale di carriera.

« Eccezione fatta per l'avanzamento a scelta assoluta al grado di colonnello, gli ufficiali del ruolo servizi, idonei all'avanzamento a scelta, non potranno essere promossi al grado superiore, ferma l'osservanza delle norme di cui agli articoli 27 e 28 e sempreché esista la necessaria vacanza organica, se non sia stato prima promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale pari grado del ruolo naviganti di eguale anzianità di grado e di nomina a sottotenente, inscritto sul quadro di avanzamento a scelta.

« Gli ufficiali del ruolo servizi, provenienti dal ruolo naviganti, se idonei all'avanzamento ad anzianità, potranno essere promossi al grado superiore, sempreché esista la necessaria vacanza organica e fermo rimanendo l'ordine di successione in ruolo, quando sia stato promosso l'ufficiale pari grado che lo precedeva nel ruolo di provenienza ».

Per il computo delle vacanze organiche utili agli effetti dell'avanzamento per ogni grado del ruolo servizi, non si terrà conto dell'aliquota che sarà determinata annualmente con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello delle finanze e che non potrà essere ricoperta con promozioni, lasciandosi disponibile la medesima per gli eventuali trasferimenti degli ufficiali del ruolo naviganti, nei casi previsti dal presente decreto legge.

Art. 43.

L'ufficiale del ruolo naviganti trasferito nel ruolo servizi, qualunque sia la sua anzianità di grado, concorre all'avanzamento in tale ruolo soltanto dopo il trasferimento, e non potrà mai sorpassare l'ufficiale, anche di minore anzianità di grado, che sia stato già promosso al grado superiore, salvo che il trasferimento non sia ad immediato seguito di riconosciuta inabilità al pilotaggio per cause dipendenti da servizio, debitamente accertate, e purchè l'ufficiale stesso non sia stato in precedenza dichiarato non idoneo all'avanzamento.

Art. 44.

Qualora nei vari gradi del ruolo servizi esistano eccedenze per effetto di trasferimenti in soprannumero di ufficiali del ruolo naviganti divenuti permanentemente inabili al servizio di volo, o vi siano ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a senso dell'ultimo comma del precedente articolo 41, o comunque in aspettativa per altri motivi, le vacanze che in seguito verranno a verificarsi saranno devolute, nell'ordine, la prima al riassorbimento delle eccedenze, la seconda all'eventuale rientro dall'aspettativa.

CAPO III

DELL'ESCLUSIONE DEFINITIVA DALL'AVANZAMENTO.

Art. 45.

Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

a) gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte, anche non consecutive ed a distanza non inferiore a 10 mesi, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianità o che per due volte, dopo esservi stati inscritti, siano stati cancellati dal quadro di avanzamento; o che una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta cancellati dal quadro, in qualunque momento sia avvenuta la cancellazione;

b) gli ufficiali del grado di tenente colonnello e gradi superiori che per una volta siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento a scelta assoluta.

Non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento per gli ufficiali subalterni.

Non è computabile ai fini della esclusione definitiva la non inscrizione sul quadro di avanzamento per non aver potuto l'ufficiale sostenere, per ragioni di infermità non dipendenti da causa di servizio e debitamente accertate, le prove di esame obbligatorie.

L'ufficiale non inscritto sul quadro di avanzamento per non aver superato il corso normale della scuola di guerra aerea o per non aver superato — anche per volotaria rinuncia — le prove di esame obbligatorie, è considerato, a tutti gli effetti, come non idoneo all'avanzamento.

Gli ufficiali, sino al grado di tenente colonnello compreso, esclusi definitivamente dall'avanzamento, potranno previo giudizio favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, essere trattenuti in servizio permanente fino a che la loro opera sarà ritenuta utile e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età.

Art. 46.

Agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, i quali non chiedano o non ottengano il trasferimento nel ruolo servizi, se del ruolo naviganti, ovvero non siano trattenuti in servizio permanente, a senso dell'ultimo comma del precedente articolo 45, si applicano, per quanto riguarda la cessazione dal servizio permanente, le disposizioni contenute in materia nella legge sullo stato degli ufficiali.

TITOLO QUARTO.

DELL'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALLA NOMINA AD UFFICIALE ED ALL'AVANZAMENTO.

CAPO I.

ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALLA NOMINA AD UFFICIALE.

Art. 47.

I cittadini che aspirano a conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente debbono dimostrare, mediante la presentazione dei documenti che saranno di volta in volta richiesti dai bandi di concorso, il possesso dei requisiti all'uopo prescritti.

Il Ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 48.

La idoneità fisica è accertata mediante visita sanitaria.

La idoneità professionale risulta dall'esito favorevole dei concorsi degli esami finali presso le scuole di reclutamento, tanto per i corsi regolari quanto per quelli di integrazione, e, ove sia richiesto, dal possesso del brevetto aeronautico.

CAPO III.

ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

Art. 49.

Il Ministero dell'aeronautica ogni anno determina e fa conoscere i limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo sia ad anzianità, sia a scelta, sia a scelta assoluta.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento si dimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministero dell'aeronautica dispone analogamente per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento per quei quadri e ruoli per i quali il provvedimento si renda necessario, a cominciare dall'ufficiale che segue immediatamente in anzianità l'ultimo ufficiale compreso nei limiti stabiliti per il quadro di avanzamento antecedente.

I limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno, in ogni caso, determinati in modo da includervi gli ufficiali che — nel momento — si trovino compresi nella prima metà se colonnelli o ufficiali generali, e nel primo terzo se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore pel rispettivo grado, arma o corpo, computandosi come unità l'eventuale frazione, sempre che detti ufficiali abbiano compiuto la permanenza minima nel grado di cui all'art. 30, o la compiano entro l'anno in cui la determinazione dei limiti viene emanata.

Art. 50.

In relazione al disposto dell'articolo precedente il Ministero dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonchè quelli per l'avanzamento a scelta.

Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non più di due volte in ogni grado, gli ufficiali che nelle note caratteristiche abbiano ottenuto nell'ultimo biennio una qualifica superiore al buono con punti tre, e, ove appartengano al ruolo naviganti, una qualifica di volo non inferiore a sedici ventesimi; siano giudicati, dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, cultura, qualità militari ed aeronautiche; siano compresi nella prima metà del ruolo organico se tenenti e capitani, nei primi due terzi se maggiori. I capitani del ruolo naviganti dovranno altresì aver superato il corso normale della Scuola di guerra aerea.

Essi, nel termine stabilito, dovranno presentare per via gerarchica domanda di ammissione all'esame. Le autorità di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al Ministro, il quale deciderà in merito, inappellabilmente.

Art. 51.

Gli esami avranno luogo avanti a commissioni i cui componenti saranno nominati di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica.

Il risultato favorevole degli esami, come pure il risultato del corso normale di cui all'art. 36, viene pubblicato sugli atti ufficiali del Ministero dell'aeronautica, e viene annotato nelle carte personali per norma nei giudizi di avanzamento. I risultati favorevoli degli esami e del corso predetto non vincolano in alcun modo, nei loro giudizi, le autorità incaricate della formulazione dei giudizi stessi.

I candidati all'avanzamento ad anzianità od a scelta che non superino parte delle prove di esame dovranno, ove possano essere ammessi a successivi esami, ripetere tutte le prove degli esami stessi.

Art. 52.

I capitani idonei agli esami per l'avanzamento a scelta e quelli che, pur non essendo stati dichiarati idonei, abbiano tuttavia riportato negli esami l'approvazione in tutte le materie comuni previste nello stesso anno per l'avanzamento ad anzianità, sono dispensati dagli esami per la promozione ad anzianità, purchè i non idonei siano compresi nei limiti per la inscrizione sul quadro di avanzamento a tale titolo.

Art. 53.

Indipendentemente dall'obbligo dei corsi speciali di istruzione od esami stabiliti dal presente decreto-legge per l'avanzamento a taluni gradi, il Ministero, quando lo reputi opportuno può, con sua determinazione, istituire per tutti i gradi appositi corsi di cultura teorica e pratica, ovvero indire esperimenti di carattere culturale e professionale, i cui risultati sono comunicati per via gerarchica agli interessati ed inseriti nelle loro carte personali, dovendo costituire anch'essi elementi per i giudizi di promovibilità.

Art. 54.

I giudizi per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ed a scelta assoluta, e per i passaggi di ruolo vengono pronunciati in primo e secondo grado, secondo quanto è stabilito nei successivi articoli.

Art. 55.

Il giudizio di primo grado è dato dalle autorità gerarchiche, le quali, senza riunirsi in commissione, si pronunciano successivamente a cominciare da quella meno elevata in grado.

In base alla determinazione di cui all'articolo 49 e nell'epoca indicata, il superiore in grado, alle cui dipendenze dirette trovasi l'ufficiale da scrutinare, compila uno specchio di proposta di avanzamento, nel quale — tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualità intellettuali, di cultura, di carattere e condotta, il modo in cui disimpegna le funzioni del proprio grado, nonchè le prescrizioni di cui all'articolo 2, 2° comma, del presente decreto legge, e, ove occorra, i requisiti e l'attività di volo e il risultato di corsi, esami ed esperimenti — giudica l'ufficiale « idoneo » oppure « non idoneo » all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta, a seconda dei casi, od, eventualmente, meritevole o non del passaggio di ruolo.

Per l'ufficiale giudicato « non idoneo » od, eventualmente, non meritevole del passaggio di ruolo, il giudizio dovrà essere motivato.

Art. 56.

Gli specchi di proposta di cui all'articolo precedente sono trasmessi per via gerarchica al Ministero dell'aeronautica.

Le autorità gerarchiche superiori, ognuna a sua volta, tenuti presenti i requisiti prescritti dall'articolo precedente, e basandosi sulla conoscenza personale dell'ufficiale ed anche sulle informazioni che ritenessero di dover assumere sul di lui conto, giudicano l'ufficiale stesso « idoneo » oppure « non idoneo » per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta, a seconda dei casi, od eventualmente meritevole o non del passaggio di ruolo.

Per l'ufficiale giudicato « non idoneo » od eventualmente non meritevole di passaggio di ruolo, il giudizio dovrà essere motivato.

Art. 57.

L'esito del giudizio di primo grado risulta dal complesso dei vari giudizi espressi dal proponente e dalle autorità gerarchiche superiori.

L'ufficiale è dichiarato « idoneo » in primo grado quando abbia a suo favore la maggioranza assoluta di giudizi.

A parità di giudizi favorevoli e contrari l'ufficiale è dichiarato « non idoneo ».

Per l'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore l'ufficiale è dichiarato « idoneo » solo quando abbia riportato un numero di giudizi favorevoli pari ai quattro quinti delle autorità giudicanti, trascurando nel computo l'eventuale frazione.

Art. 58.

Qualora l'ufficiale da giudicare non dipenda direttamente da autorità aeronautiche, le autorità che dovranno concorrere alla formazione del giudizio di primo grado saranno determinate dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 59.

Il giudizio di secondo grado è dato da una commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere.

La commissione superiore di avanzamento è così composta:

a) dal capo di stato maggiore della Regia aeronautica o dall'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni, ovvero, in caso di vacanza, dal sottocapo di stato maggiore della Regia aeronautica, o dall'ufficiale incaricato delle relative funzioni, presidente;

b) dai comandanti di zona aerea territoriale;

c) dal tenente generale e dal maggiore generale del genio più anziano o dal maggiore generale e dal colonnello commissario più anziano, rispettivamente se e quando si debbano

giudicare ufficiali di detti corpi e si tratti di ufficiali meno elevati di grado;

d) dal direttore generale del personale militare, purchè gli ufficiali da giudicare siano di lui meno elevati di grado.

In assenza del presidente ne assume le funzioni l'ufficiale generale più elevato di grado o più anziano.

Art. 60.

Le deliberazioni della commissione superiore di avanzamento sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti, trascurandosi nel computo l'eventuale frazione.

La commissione superiore di avanzamento delibera, tenuto presente il giudizio di primo grado, i precedenti disciplinari dell'ufficiale, le qualità intellettuali e di carattere, le condizioni fisiche, il modo con cui disimpegna le funzioni del proprio grado, l'attitudine al comando superiore, i risultati dei corsi, esami ed esperimenti eventualmente compiuti, e basandosi infine sulla conoscenza personale del giudicando.

Il presidente ha facoltà di far intervenire in seno alla commissione, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.

La commissione, esaurita la discussione, giudica, con votazione palese, l'ufficiale « idoneo » o « non idoneo » all'avanzamento od eventualmente meritevole o non del trasferimento di ruolo.

Il candidato è dichiarato « idoneo » od, eventualmente, meritevole del trasferimento di ruolo, solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti l'ufficiale è dichiarato « non idoneo » all'avanzamento, od, eventualmente, non meritevole del passaggio di ruolo.

Per l'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore l'ufficiale è dichiarato « idoneo » solo quando abbia riportato un numero di voti favorevoli pari a quattro quinti dei votanti, trascurando nel computo l'eventuale frazione.

Art. 61.

La commissione superiore di avanzamento è chiamata anche a dare il proprio parere sulle proposte di nomina in servizio permanente o di promozioni per merito straordinario. Tale parere sarà considerato favorevole solo se dato ad unanimità di voti.

Art. 62.

Delle proprie deliberazioni la commissione superiore di avanzamento redige apposito verbale, nel quale sarà per ciascun ufficiale riportato il giudizio in merito all'avanzamento od al passaggio di ruolo, specificando per i « non idonei » ad anzianità od a scelta assoluta, e per i non meritevoli del passaggio di ruolo il motivo della pronuncia negativa, e per quelli non giudicati il motivo della sospensione del giudizio.

Per quei gradi nel quale l'avanzamento può aver luogo sia ad anzianità che a scelta, la pronuncia negativa in merito all'avanzamento a scelta non sarà motivata.

Art. 63.

L'ufficiale è riconosciuto « idoneo » all'avanzamento o meritevole del passaggio di ruolo quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado.

In caso di discrepanza fra i detti due giudizi, il giudizio definitivo spetta al Ministro.

Art. 64.

Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione o siano membri del Gran Consiglio, il giudizio di avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo.

Art. 65.

Eccetto per l'avanzamento ai vari gradi di generale, quando per speciali circostanze qualche autorità gerarchica oppure la commissione superiore di avanzamento non sia in grado di pronunciarsi per mancanza di sicuri elementi di giudizio, si espreme giudizio sospensivo.

Analogo giudizio dovrà di massima esprimersi per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare.

In ogni caso dovrà essere chiaramente specificato il motivo della sospensione del giudizio.

Nel giudizio di primo grado l'eventuale giudizio sospensivo di una o più autorità gerarchiche sarà considerato prevalente sugli altri solo quando esso, ove fosse stato favorevole o contrario, avrebbe potuto influire sul computo complessivo dei voti di cui all'art. 57.

Art. 66.

Per gli ufficiali per i quali sia stato emesso un giudizio sospensivo dovrà procedersi ad un nuovo accertamento della loro idoneità, o meno, all'avanzamento, prima della formazione di nuovi quadri, quando si preveda possa loro spettare il turno della effettiva promozione o subito dopo definita la posizione penale o disciplinare valendosi anche dei soli elementi risultanti dalle carte personali.

Art. 67.

Gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego non sono scrutinati agli effetti dell'avanzamento, non potendo essi durante tale posizione conseguire la promozione.

Art. 68.

Gli ufficiali che, per essersi trovati in disponibilità, in aspettativa, o sospesi dall'impiego o per altre circostanze speciali non siano stati a suo tempo giudicati per l'avanzamento e per i quali, per la sede di anzianità venga a verificarsi o si sia già verificato il turno di promovibilità, potranno essere scrutinati anche prima che siano compilati nuovi quadri di avanzamento e dopo il loro richiamo in servizio effettivo, dalla quale data soltanto concorreranno a coprire le vacanze organiche, salvo il disposto dell'art. 33.

CAPO III.

DEI QUADRI DI AVANZAMENTO E DELLE PROMOZIONI.

Art. 69.

Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del Ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta seguendo l'ordine di ruolo, salvo, per i capitani del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, il disposto del precedente art. 36.

I quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno invece compilati secondo l'ordine di promovibilità, stabilito, fra gli idonei, dalla commissione superiore d'avanzamento.

Le promozioni ai vari gradi verranno effettuate, durante l'anno in cui i quadri di avanzamento si riferiscono, seguendo l'ordine di inscrizione sui quadri stessi.

Nei casi previsti dagli articoli 33 e 66, la commissione superiore, qualora trattisi dell'avanzamento ai vari gradi di generale od a quello di colonnello, dovrà, dopo il giudizio di promovibilità, determinare la sede di anzianità che, a suo avviso, avrebbe potuto spettare al promovendo qualora il giudizio fosse stato tempestivamente emesso.

Art. 70.

Nel caso previsto dall'art. 64, e qualora trattisi di avanzamento a scelta assoluta, il Capo del Governo determinerà quale vacanza utile all'avanzamento l'ufficiale debba ricoprire.

La proposta di promozione è fatta, dallo stesso Capo del Governo, a Sua Maestà il Re con speciale relazione.

Art. 71.

Agli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento, nonchè a quelli dichiarati « non idonei » o nei cui riguardi venga pronunciato giudizio sospensivo, viene data, dal Ministero comunicazione dei giudizi che li riguardano e della relativa motivazione.

Art. 72.

I quadri di avanzamento hanno valore per un anno solare, e cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui sono formati.

L'ufficiale che non conseguisse la promozione entro l'anno deve essere ripreso in esame per l'avanzamento — per poter essere inscritto sul quadro dell'anno seguente — senza tuttavia l'obbligo di ripetere esami od esperimenti.

Art. 73.

Le promozioni degli ufficiali « idonei » all'avanzamento potranno essere effettuate con anzianità corrispondente alla data in cui si è verificata la vacanza nel grado superiore con la proporzione di cui al presente decreto-legge, ed in ogni caso con una anzianità non posteriore all'ultimo giorno del trimestre solare in cui la vacanza utile alla promozione ebbe a verificarsi, salvo il disposto degli articoli 31 e 42.

CAPO IV.

Della cancellazione dai quadri di avanzamento e della sospensione della promozione

Art. 74.

Quando un ufficiale già inscritto sul quadro di avanzamento venga a perdere per motivi fisici, intellettuali o di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, si procede, con le stesse modalità previste per i giudizi di avanzamento, alla di lui cancellazione dal quadro in vigore.

La proposta per tale cancellazione può essere promossa in qualunque momento dell'anno da una qualsiasi delle autorità aeronautiche, la quale segnala al superiore immediato e diretto dell'ufficiale le deficienze in esso riscontrate durante le relazioni di comando, od in altra qualsiasi occasione, invitandolo a riprenderlo in esame per l'avanzamento e notificando al Ministero la sopravvenuta circostanza.

Art. 75.

Con la notificazione di cui all'articolo precedente rimane sospeso per l'ufficiale qualsiasi diritto alla eventuale promozione fino a quando la sua posizione non sia stata definita.

Nel caso che la nuova procedura iniziata si risolva in un giudizio negativo per l'avanzamento, l'ufficiale verrà cancellato dal relativo quadro. Nel caso invece che essa si risolva in senso favorevole all'ufficiale, questi, ove gli spetti, sarà promosso e riprenderà nel ruolo la data e la sede di anzianità che gli sarebbe stata assegnata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Art. 76.

Rimane sospesa l'inscrizione sul quadro di avanzamento per l'ufficiale a carico del quale siano stati disposti regolari accertamenti di carattere sanitario, ovvero inchiesta disciplinare, che possano condurre a provvedimenti di stato.

La eventuale promozione, da effettuarsi successivamente, dovrà essere sempre preceduta da un nuovo giudizio e, per la promozione ai gradi di generale e di colonnello, da una nuova determinazione della sede di inscrizione nel quadro di avanzamento.

TITOLO QUINTO.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 77.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non siano vincolati al servizio permanente e cioè:

1) ufficiali di complemento;
2) ufficiali in ausiliaria;
3) ufficiali in congedo provvisorio;
4) ufficiali di riserva.

Art. 78.

Gli ufficiali in congedo della Regia aeronautica, sono inscritti in altrettanti separati ruoli di anzianità a seconda dell'arma o corpo e categoria cui appartengono, conformemente a quanto è disposto per gli ufficiali in servizio permamente.

Al ruolo naviganti dell'arma aeronautica è però aggiunta per gli ufficiali in congedo la categoria degli ufficiali osservatori dall'aeroplano e dall'idrovolante.

CAPO II.

Della nomina e dell'avanzamento degli ufficiali in congedo.

Art. 79.

Il criterio fondamentale di cui agli articoli 1 e 2 è applicato anche per gli ufficiali in congedo.

Art. 80.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, oltre alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali, è necessario non aver superato il 40° anno di età e soddisfare ad una delle condizioni seguenti:

1) aver compiuto con esito favorevole i corsi per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento, secondo modalità da determinare con decreto reale su proposta del Ministro dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze;

2) aver superato il 2° anno di corso della Regia accademia aeronautica e conseguito almeno il brevetto di pilota di aeroplano;

3) se sottufficiali congedati, aver prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di cui al precedente n. 1.

Art. 81.

Gli ufficiali di complemento possono inoltre essere tratti:

a) mediante inscrizione di ufficio, col loro grado ed anzianità, dagli ufficiali dispensati dal servizio permanente;

b) a domanda, con il loro grado ed anzianità e previo il nulla osta dei rispettivi ministeri, dagli ufficiali di complemento del Regio esercito e dalla Regia marina provvisti di brevetto aeronautico, o che per i servizi già prestati o per il possesso di particolari titoli di studio diano affidamento di poter essere elementi utili per la Regia aeronautica;

c) con grado non superiore a quello di capitano, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerenze nel campo aeronautico. Il grado da conferirsi sarà determinato dalla commissione superiore di avanzamento.

Art. 82.

A parità di grado e di anzianità gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti in ruolo prima di ogni altro.

A parità di grado ed anzianità, gli ufficiali di complemento trasferiti dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina sono inscritti subito dopo gli ufficiali della medesima anzianità nominati direttamente dalla Regia aeronautica ed intercalati alternativamente secondo la precedenza delle armi e corpi della rispettiva provenienza, nell'ordine di successione medesimo a quello tenuto nel primitivo ruolo di appartenenza.

Art. 83.

Le disposizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 81 e del successivo art. 82 si applicano anche per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina delle categorie di ausiliaria e della riserva.

Art. 84.

Il trasferimento nei ruoli della Regia aeronautica degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 81 lettera *b*) e 83, potrà eccezionalmente essere disposto, sentito il parere del capo di stato maggiore della Regia aeronautica, anche con grado superiore a quello rivestito nel Regio esercito o nella Regia marina, ma non oltre a quello di capitano, per coloro che abbiano acquistato speciali benemerenze o titoli nel campo aeronautico, o che si siano distinti per particolari studi od invenzioni, ovvero per insegnamento di discipline aeronautiche nelle Regie università del Regno, o che abbiano infine elevate cariche nell'amministrazione della Regia aeronautica e tenuto altresì conto dell'eventuale grado rivestito nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 85.

Gli ufficiali in congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali per motivi fisici abbiano perduto in modo permanente le qualità necessarie al servizio di volo o che si presume abbiano perduto tali qualità per non aver preso parte per due anni consecutivi alle annuali esercitazioni di allenamento, potranno essere trasferiti col loro grado ed anzianità nel ruolo servizi.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di trasferire, col proprio grado ed anzianità, nel ruolo naviganti, categoria di complemento, gli ufficiali inferiori di complemento di qualsiasi altro ruolo, muniti di brevetto di aeronavigante, quando, a suo gudizio insindacabile, ritenga che il trasferimento risponda ad effettive ed assolute esigenze di servizio e che l'ufficiale da trasferire sia in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art. 86.

L'avanzamento ha luogo normalmente per anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuati per quelli del congedo provvisorio, i quali in tempo di pace non possono conseguire promozioni.

Non si fa luogo in alcun caso ad avanzamento per gli ufficiali inscritti nei quadri onorari.

Art. 87.

Eccezionalmente, ed a seconda di particolari necessità, agli ufficiali di complemento potrà essere consentito anche l'avanzamento a scelta, purchè vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano ai battaglioni CC. NN. ed abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti e come educatori nell'addestramento del rispettivo reparto;

b) si siano distinti per particolari attitudini nell'assidua frequenza alle periodiche conferenze di cultura o corsi d'istruzione;

c) abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti ed educatori in occasione di richiami alle armi o si siano distinti quali ufficali della M. V. S. N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del Paese.

Per conseguire detto avanzamento gli ufficiali debbono presentare regolare domanda e sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento di carattere essenzialmente pratico, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'aeronautica.

Art. 88.

L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità stabiliti.

L'ufficiale che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere ammesso a concorrere per tale avanzamento, a domanda, un'altra sola volta.

Art. 89.

Gli ufficiali di complemento giudicati « idonei » all'avanzamento a scelta saranno promossi con precedenza sulle promozioni ad anzianità, e con un guadagno massimo di posti, nel proprio ruolo, arma o corpo o categoria, uguale a quello spettante al pari grado del servizio permanente che abbia titolo ugualmente all'avanzamento a scelta.

Art. 90.

Nessun ufficiale in congedo può conseguire avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali idonei, per il medesimo titolo, del servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma, corpo, ruolo e categoria.

Quello appartenente al ruolo naviganti dell'arma aeronautica non può essere promosso se non abbia compiuto nell'ultimo biennio almeno una esercitazione di allenamento o di addestramento al volo; in tali condizioni l'ufficiale s'intenderà « non idoneo » all'avanzamento, e come tale non verrà inscritto sul quadro di avanzamento; e la non inscrizione sul quadro non è computabile agli effetti della esclusione definitiva solo quando dal ministero dell'aeronautica venga riconosciuto il caso di forza maggiore.

Art. 91.

L'ufficiale in congedo che provenga da altri ruoli, qualunque sia la sua anzianità di grado, non può conseguire avanzamento con data anteriore a quella di trasferimento nel nuovo ruolo.

Art. 92.

Nessun ufficiale in congedo può conseguire avanzamento se non abbia compiuto almeno la sottoindicata permanenza nel grado:

di 3 anni nel grado di sottotenente;
di 5 anni nel grado di tenente;
di 6 anni nel grado di capitano;
di 3 anni in ciascuno dei gradi superiori.

Art. 93.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi in tempo di pace fino al grado di tenente colonnello.

Gli ufficiali in ausiliaria o della riserva possono ottenere, in tempo di pace, la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono nella precedente categoria.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o della medaglia militare aeronautica ovvero che abbiano preso parte alle guerre nazionali o coloniali o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare possono ottenere due promozioni.

In ogni caso a nessun ufficiale in congedo può essere conferito un grado superiore a quello cui possono pervenire gli ufficiali del servizio permanente dei corrispondenti ruoli.

Art. 94.

Per quanto ha riferimento all'accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro inscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la sospensione del giudizio e della promovibilità e per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono le norme riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Il Ministro per l'aeronautica determinerà le autorità che dovranno concorrere alla compilazione della proposta di avanzamento per gli ufficiali che non siano nè in servizio temporaneo nè alle dipendenze di autorità aeronautiche.

Tuttavia gli ufficiali subalterni delle categorie in congedo che abbiano riportato due giudizi di non idoneità all'avanzamento, non possono essere ripresi in esame per l'avanzamento fino a che non siano intervenuti nuovi elementi di giudizio derivanti da successive prestazioni di servizio.

Art. 95.

Per i giudizi di avanzamento riferentisi agli ufficiali in congedo che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, presso qualsiasi amministrazione, o siano membri del Gran Consiglio, valgono le norme di cui all'art. 64.

La proposta di promozione, da effettuarsi indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal presente decreto-legge, è fatta dal Capo del Governo, a Sua Maestà il Re con speciale relazione.

Resta fermo, in ogni caso, il disposto dell'art. 93 ultimo comma.

Art. 96.

L'ufficiale in congedo — ad eccezione di quello in congedo provvisorio — che, per spiccate qualità militari o per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo aeronautico o nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può esser promosso per merito straordinario.

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal presente decreto legge, fermo restando il disposto dell'art. 93, primo ed ultimo comma.

TITOLO SESTO.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 97.

In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli nomine e promozioni straordinarie per merito di guerra.

Qualunque sottufficiale o militare di truppa può essere nominato per merito di guerra sottotenente, sia in servizio permanente che di complemento, a seconda che trattisi di militare di carriera o di semplice vincolato ad obblighi di servizio militare, in deroga di ogni altra disposizione stabilita dal presente decreto legge, nonchè dalla legge 11 marzo 1926, n. 399.

L'anzianità del nuovo grado sarà stabilita in corrispondenza della data del fatto d'arme, che ha dato titolo alla promozione, o dell'ultimo fatto d'arme, quando si tratti di un complesso di meriti manifestatisi in più azioni di guerra.

Art. 98.

In tempo di guerra qualunque ufficiale inferiore di complemento può essere nominato in servizio permanente straordinariamente per merito di guerra, con grado non superiore a quello di tenente; la nomina decorre — agli effetti amministrativi — dalla data del decreto; l'anzianità di grado, tuttavia, verrà stabilita in base al servizio effettivamente prestato nel grado di sottotenente o di tenente, a seconda del grado con cui la nomina ha luogo, e fino alla data del decreto di nomina.

Per coloro che rivestano il grado di capitano di complemento, il servizio prestato nel grado stesso verrà computato in aumento a quello di tenente.

Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'arma aeronautica il servizio effettivamente prestato, prima del conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, sarà computato per metà agli effetti della attribuzione dell'anzianità di grado.

Agli effetti dell'ulteriore avanzamento, l'anzianità di grado, come sopra stabilita, non può essere operativa se non dal giorno in cui si verificò il fatto d'arme o l'ultimo fatto d'arme dal quale scaturì il titolo alla nomina.

Alle nomine di cui sopra si applicano le deroghe previste dal precedente articolo.

Art. 99.

In tempo di guerra le promozioni possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami o corsi di coltura prescritti, ed indipendentemente dai periodi minimi di permanenza nel grado e nei reparti di impiego stabiliti dal presente decreto legge.

Art. 100.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra e che abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso reparti operanti in zona di operazioni, l'avanzamento può essere consentito promiscuamente con gli ufficiali del servizio permanente dello stesso ruolo, grado ed anzianità purchè si trovino sempre a prestar servizio presso i reparti suddetti e negli stessi possano essere impiegati col nuovo grado.

Art. 101.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con decreto Reale, saranno stabilite le modalità da seguire in tempo di guerra per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a qualsiasi titolo.

Le disposizioni di cui all'art. 97 1° comma, per quanto riguarda l'avanzamento, si applicano anche nel caso che si tratti di operazioni militari importanti nelle colonie. Le promozioni ai vari gradi di ufficiale saranno effettuate, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento emesso ad unanimità di voti, su speciale relazione a S. M. il Re e con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del relativo decreto.

TITOLO SETTIMO.

DISPOSIZIONI VARIE FINALI E TRANSITORIE.

Art. 102.

Per la dichiarazione di non idoneità agli uffici del grado si osserveranno le stesse norme previste per la cancellazione dai quadri di avanzamento, salvo che si tratti di inidoneità derivante da motivi fisici, nel qual caso il giudizio è rimesso esclusivamente alle competenti autorità sanitarie.

Art. 103.

Gli ufficiali inferiori in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, pur continuando ad essere inscritti nel ruolo stesso, non possono, finchè perduri tale condizione, conseguire avanzamento oltre il grado di capitano, salvo che per merito di guerra, e sono esclusi dall'avanzamento a scelta al grado predetto.

Essi, qualora non conseguano altro brevetto aeronautico, potranno in qualsiasi momento ed a loro domanda essere trasferiti nel ruolo servizi, se riconosciuti meritevoli, giusta il 2° comma dell'art. 41, cessando dalla carica di aeronavigante.

Art. 104.

Gli ufficiali muniti del solo brevetto di osservatore che, pur conservando l'attitudine al servizio di osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1927, n. 1018, potranno, anche in deroga al disposto dell'articolo precedente e se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado rivestito all'atto dell'entrata in vigore della predetta legge.

Essi potranno in qualunque momento, a loro domanda, essere trasferiti nel ruolo servizi, in conformità di quanto è disposto dall'ultima comma del precedente art. 103.

Art. 105.

Gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, permanentemente inabili al pilotaggio di aeroplano, e muniti del brevetto di pilota o ufficiale di bordo del dirigibile, pur continuando a rimanere inscritti nel ruolo anzidetto, non possono conseguire avanzamento.

Essi saranno adibiti al disimpegno delle mansioni di osservatore dall'aeroplano, purchè abbiano o conseguano il relativo brevetto.

Gli ufficiali medesimi potranno in qualsiasi momento, a loro domanda, essere trasferiti nel ruolo servizi, in conformità di quanto è disposto dal precedente art. 103, ultimo comma.

Art. 106.

Gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica muniti del brevetto di pilota o ufficiale di bordo di dirigibile, già riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio di aeroplano per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 6 genaio 1931, n. 98, potranno, se muniti del brevetto di osservatore dall'aeroplano e se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado rivestito all'atto dell'entrata in vigore della legge predetta.

Essi potranno in qualsiasi momento, a loro domanda, essere trasferiti nel ruolo servizi, con le norme stabilite dall'ultimo comma dell'art. 103.

Art. 107.

Agli ufficiali delle categorie in congedo muniti del solo brevetto di pilota di dirigibile, o di ufficiale di bordo di dirigibile, passati a far parte del ruolo naviganti, categoria osservatori, per il disimpegno delle mansioni di osservatore dall'aeroplano, si applica il disposto dell'art. 90 comma 2° del presente decreto legge.

Art. 108.

Gli ufficiali della Regia aeronautica, già incorsi nell'esclusione definitiva dall'avanzamento e trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 41 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, potranno — a loro domanda, da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge — in via eccezionale e per una volta tanto, essere ripresi in esame ai fini dell'avanzamento, purchè l'esclusione non sia dipesa da non aver superato o rinunciato agli esami obbligatori, o a quelli del corso superiore aeronautico.

Quelli che verranno giudicati idonei all'avanzamento, concorreranno a coprire i posti vacanti, con gli altri ufficiali e nell'ordine di ruolo, soltanto dopo il giudizio.

Quelli che non facciano o non si trovino in condizioni di far domanda e quelli che siano nuovamente giudicati non idonei all'avanzamento, potranno ancora essere trattenuti in servizio permanente fino a che la loro opera sarà ritenuta utile, e, comunque, non oltre il raggiungimento del limite di età.

Art. 109.

I capitani del ruolo naviganti dell'arma aeronautica con anzianità di grado anteriore al 3 marzo 1932 e con anzianità di nomina a sottotenente (o di servizio in servizio permanente, computata ai sensi del R. D. 13 novembre 1924, nu-

mero 1990) anteriore al 1° novembre 1925, sono esonerati dall'obbligo del corso normale della scuola di guerra aerea, di cui all'art. 36 e potranno essere ammessi a sostenere gli esami per l'avanzamento a scelta.

Resta fermo, per altro, l'obbligo del superamento del corso superiore aeronautico, già previsto dall'articolo 27 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, per quelli degli anzidetti ufficiali che — ai sensi delle disposizioni emanate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legge — erano tenuti a superarlo.

Quelli tra essi, che — per giustificati motivi — non abbiano potuto frequentare il corso superiore aeronautico, ovvero coloro che non ne abbiano superato tutte le prove di esame e possano essere ammessi a ripeterle, saranno chiamati a sostenere soltanto gli esami già previsti al termine del corso superiore aeronautico.

I capitani di cui al presente articolo, per conseguire l'avanzamento ad anzianità al grado superiore, dovranno sostenutere appositi esami.

Art. 110.

I limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento per gli ufficiali che concorrono all'avanzamento a scelta assoluta, già stabiliti all'entrata in vigore del presente decreto-legge e che eccedessero eventualmente le aliquote di cui all'art. 49 saranno mantenuti in vigore fino a che — per il verificarsi di vacanze — l'eccedenza stessa non sarà eliminata.

Art. 111.

Qualora i comandanti di zona aerea territoriale non rivestano tutti il grado di generale di squadra, il giudizio in merito all'avanzamento al grado stesso e a quello di divisione, e corrispondenti, sarà unico e devoluto ad una commissione da nominarsi di volta in volta dal Ministro per l'aeronautica.

Tale commissione determinerà altresì l'ordine di promovibilità degli idonei.

Art. 112.

Qualora il capo di stato maggiore della Regia aeronautica — anche se incaricato delle funzioni — non rivesta il grado di generale di squadra, il giudizio per l'avanzamento nei suoi riguardi, sarà unico e devoluto al Ministro per l'aeronautica, il quale determinerà altresì il posto di inserzione nell'ordine di promovibilità dei pari grado stabilito dalla commissione superiore di avanzamento o dalla commissione di cui all'art. 111.

Art. 113.

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina trasferiti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo della R. areonautica fino a tutto il 31 dicembre 1933, potranno ottenere, nel nuovo grado al quale sono stati o verranno promossi dopo il trasferimento, e sempre che giudicati idonei all'avanzamento al primo scrutinio, la stessa anzianità attribuita ai pari grado eventualmente già promossi in precedenza al detto trasferimento, oppure, se più favorevole, la medesima anzianità dei pari grado già promossi nei ruoli di provenienza.

Art. 114.

Sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso di alti studi, di cui al precedente articolo 37, i tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, siano stati già scrutinati ai fini dell'avanzamento.

Art. 115.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di procedere alla nomina in servizio permanente per merito di guerra di quegli ufficiali che — già riconosciuti meritevoli anteriormente alla entrata in vigore del R. decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431 — decaddero dal diritto alla nomina stessa non avendo costituito la dote militare.

La nomina decorrerà — ad ogni effetto — dalla data del relativo decreto; per il computo dell'anzianità di grado e per quanto riguarda l'eventuale ulteriore avanzamento, saranno applicate le disposizioni del precedente art. 98.

Art. 116.

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 52 del R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, 1°, 2° e 3° comma; nulla è altresì innovato a quanto disposto dall'art. 41 del R. decreto-legge predetto.

Art. 117.

E' in facoltà del Ministro per l'aeronautica — fino a tutto l'anno 1936 — di ammettere ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica e nel ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico, anche i marescialli che non abbiano due anni di anzianità nel grado, purchè i medesimi contino almeno dodici anni di servizio effettivo.

Fino a tutto l'anno 1936 il limite di età previsto dal precedente art. 80 per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, è elevato a 45 anni.

Art. 118.

Il Ministro per l'aeronautica potrà emanare, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive per la applicazione del presente decreto-legge, fino a quando non sarà stato pubblicato il relativo regolamento.

Art. 119.

Le disposizioni contenute nella legge 23 giugno 1927, numero 1018, e successive modificazioni, nonchè tutte le altre comunque riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. aeronautica, sono abrogate.

Resta, peraltro, fermo il disposto dell'articolo unico n. 4 del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2121, in base al quale, in deroga dell'art. 73 del presente decreto-legge, il Ministro per l'aeronautica ha facoltà, fino a tutto l'anno 1935, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici con criterio discrezionale, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle esigenze di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 315.
Nuova ripartizione del fondo di L. 1.200.000.000 per spese straordinarie per l'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229, che autorizza il Ministero dell'aeronautica ad assumere impegni, per

la complessiva somma di L. 1.200.000.000 negli esercizi 1934-1935 e seguenti, per il rinnovamento e completamento degli apparecchi, degli impianti e delle dotazioni;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di modificare in relazione alle esigenze dei servizi la ripartizione della detta spesa fra i diversi esercizi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad assumere gli impegni previsti dal primo comma del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229, nell'importo complessivo di L. 1.200.000.000 per le spese relative alla costruzione degli apparecchi, all'armamento e al munizionamento, alle esperienze, studi e modelli, ai rifornimenti di carburanti e lubrificanti, al demanio aeronautico e alle dotazioni di mobilitazione, negli esercizi finanziari e nei limiti sottoindicati:

Esercizio	1934-35	L.	600.000.000
»	1935-36	»	300.000.000
»	1936-37	»	300.000.000

A modificazione del quarto comma del predetto R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229, gli stanziamenti di bilancio occorrenti per la effettuazione dei pagamenti dipendenti dagli impegni come sopra autorizzati, saranno disposti, nei singoli esercizi, in relazione al fabbisogno, secondo l'andamento dei lavori e delle forniture.

Nulla è innovato alle altre disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 316.

Determinazione del numero dei membri di alcune Fabbricerie della diocesi di Arezzo.

N. 316. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla determinazione del numero dei membri delle seguenti Fabbricerie della diocesi e provincia di Arezzo:

1. Opera di S. Giuliano, in Castiglion Fiorentino;
2. Opere riunite del Duomo e S. Maria Nuova, in Cortona.
3. Opere riunite della Madonna dei Lumi, del Prato e del Faggio, in Pieve S. Stefano.

Le seguenti altre Fabbricerie della predetta diocesi e provincia sono composte di tre membri effettivi e due supplenti:

1. Opera della Vergine della Consolazione di Castiglion Fiorentino;
2. Opera di S. Maria degli Angeli, in Cortona;
3. Opera dell'Altare della Misericordia, in Foiana della Chiana;
4. Opera della Madonna del Carmine, in Foiana della Chiana.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. 317.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituto Pro Infantia », in San Remo.

N. 317. R. decreto 18 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Istituto Pro Infantia », con sede in S. Remo, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 febbraio 1935-XIII, n. 318.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione degli Oblati dei Santi Ambrogio e Carlo di Milano.

N. 318. R. decreto 28 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione degli Oblati dei Santi Ambrogio e Carlo di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 febbraio 1935-XIII, n. 319.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asti.

N. 319. R. decreto 28 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 320.

Donazione allo Stato di un appezzamento di terreno da parte del comune di Albona.

N. 320. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato da parte del comune di Albona, della particella catastale numero 937 dell'estensione di mq. 1730, formante parte del c. t. 4 della partita tavolare 314 del Libro fondiario di Cugno, sulla quale fu costruito un edificio scolastico, giusta contratto stipulato in forma pubblica amministrativa nell'ufficio comunale di Albona il 2 gennaio 1935-XIII.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 321.
Erezione in ente morale della biblioteca della Corte d'appello di Caltanissetta.

N. 321. R. decreto 21 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la biblioteca della Corte di appello di Caltanissetta, approvandosene lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII.
Uso facoltativo della divisa per il direttore ed i professori del Regio istituto superiore navale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al direttore e ai professori di ruolo e incaricati del Regio istituto superiore navale di Napoli di far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1935 - Anno XIII
Registro n. 7 Educazione nazionale, foglio n. 17.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del direttore e dei professori di ruolo e incaricati del Regio istituto superiore navale di Napoli.

DIRETTORE:

Toga di seta nera, increspata sulle spalle, lunga fino a 20 cm. dal suolo, con rovescio a scialle rettangolare di ermellino, con fiocchetti neri, discendente lungo gli orli sul davanti.

Maniche allargate in basso, con mostra rivoltata di ermellino con fiocchetti neri, riprese da doppio cordone dorato collegato alle spalle da piccolo nodo con fiocchi d'oro. Sciarpa doppia azzurro Savoia, attaccata alla spalla sinistra e discendente fino a tre quarti della toga, con frangia d'oro.

Tocco di velluto nero a piatto quadrato, con bordo alto azzurro Savoia e sovrapposta fascia d'oro, e con fiocco nero.
Cravatta di battista bianca e merletto, guanti bianchi.

PROFESSORI DI RUOLO E INCARICATI:

Toga di seta nera, increspata sulle spalle, lunga fino a 20 cm. dal suolo, con rovescio a scialle rettangolare di velluto azzurro Savoia, discendente lungo gli orli, sul davanti.

Maniche allargate in basso, con mostra rivoltata di velluto azzurro Savoia, riprese da doppio cordone (dorato per i professori di ruolo e dorato con intrecciatura di azzurro, per i professori incaricati), collegato alle spalle da piccolo nodo con fiocchi. Sciarpa doppia azzurro Savoia attaccata alla spalla sinistra, e discendente fino a tre quarti della toga, con frangie d'oro.

Tocco di velluto nero, a piatto quadrato, con bordo azzurro Savoia e sovrapposti cordoncini d'oro (due per i professori di ruolo, uno per i professori incaricati).
Cravatta di battista bianca e merletto, guanti bianchi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(906)

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII.
Ricostituzione per l'anno 1935 del Collegio arbitrale di 1° grado di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 112;
Visti i decreti in data 29 dicembre 1934 e 1° febbraio 1935, dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni in data 14 e 29 dicembre 1934 delle Amministrazioni provinciali di Reggio Calabria e di Catanzaro;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1935 dei signori:

Fazzari cav. uff. Antonio, presidente del tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;
Cossu comm. Flavio, procuratore del Re presso il Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;
Russo comm. Francesco, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, Servizio generale di Reggio Calabria, arbitro ordinario;
Ragusa cav. uff. Salvatore, primo ingegnere di sezione dell'Ufficio del genio civile per il Servizio generale di Messina, arbitro supplente;
Moscato cav. ing. Guido, arbitro ordinario, e
Cimino ing. Antonio, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Procopio ing. Luigi, arbitro ordinario, e

Naty ing. Francesco Saverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1935 - Anno XIII
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 139.

(909)

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII.

Ricostituzione per l'anno 1935 del Collegio arbitrale di 1° grado di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 29 dicembre 1934 e 1° febbraio 1935 dei Ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1934 dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale sedente in Messina a termini degli articoli 164 e 165 del precitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1935, dai signori:

Pensavalle comm. Francesco, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Donato nob. cav. uff. Luigi, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Pità cav. uff. Francesco, ingegnere principale addetto all'Ispettorato dei servizi del terremoto in Messina, arbitro ordinario;

Guerrini cav. Emanuele, ingegnere principale all'Ufficio speciale costruzioni del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Vinci comm. ing. Vincenzo, arbitro ordinario, e

Viola comm. ing. Guido, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1935 - Anno XIII
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 138.

(908)

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII.

Approvazione del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Napoli approvato con R. decreto 7 maggio 1899;

Visti gli elenchi suppletivi delle acque pubbliche della Provincia medesima approvati, rispettivamente, con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916 e con R. decreto 22 dicembre 1932;

Visto lo schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli, contenente corsi di acqua scorrenti nella penisola Sorrentina;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base al decreto Ministeriale 9 agosto 1927, n. 1000;

Considerato che non avendo il comune di Pimonte tempestivamente provveduto alla pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta inserzione nei periodici di rito del cennato decreto Ministeriale e dell'annesso schema di terzo elenco suppletivo, il completamento dell'istruttoria fu limitato ai soli corsi di acqua che non toccano il Comune predetto, con riserva di provvedere per gli altri corsi, che toccano il Comune stesso, alla inclusione dei medesimi in altro elenco suppletivo;

Considerato che per i corsi per i quali è stato provveduto al completamento dell'istruttoria non è stata presentata alcuna opposizione;

Che i medesimi hanno attitudini ad usi di pubblico generale interesse; e che di essi due (nn. 1 e 2) fanno parte e sono influenti di altri corsi inscritti nell'elenco principale, mentre l'altro (n. 3) è costituito da un colatore naturale e raccoglie nel suo vaso piccole sorgenti sfruttate ad uso idrico;

Visto il voto 28 luglio 1934, n. 1209, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli giusta l'unito esemplare, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 223.

3° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Vallone Senga del Furore o Schiatro e suoi affluenti	Mar Tirreno	Agerola	Dalle origini al confine con la provincia di Salerno comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi. Include i nn. 32 e 33 dell'elenco principale approvato con R. D. 7 maggio 1899. Passa indi in provincia di Salerno fino alla foce e vi figura nell'elenco.
2	Rivo Conca e Rivo dei Vergini e loro affluenti	Rivo d'Arco ed Acqua del Miro	Vico Equense	Dalle origini al suo sbocco nel Rivo d'Arco comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi.
3	Vallone Spelonca e suoi affluenti	Mar Tirreno	Vico Equense	Dalle origini alla foce a mare comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

(907)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1935-XIII.
Autorizzazione ad alcune banche a fungere in Libia da agenzie della Banca d'Italia ai fini del commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale 22 gennaio 1935-XIII, con il quale si dà facoltà al Ministro per le colonie di emanare, di concerto con quello per le finanze, provvedimenti autorizzanti altre banche a fungere in Libia, da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai soli fini del commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia;

Considerata la necessità di affidare, con alcune limitazioni, le funzioni predette alle filiali coloniali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Roma, nonchè alla Cassa di risparmio della Tripolitania e a quella della Cirenaica;

Su proposta del Governatore generale della Libia e sentito i direttori delle filiali della Banca d'Italia di Tripoli e di Bengasi;

Decreta:

Le filiali libiche del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Roma, nonchè la Cassa di risparmio della Tripolitania e la Cassa di risparmio della Cirenaica e relative agenzie, sono autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della medesima, limitatamente alle seguenti operazioni riguardanti il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Libia:

a) a raccogliere allo sportello valute e divise estere;

b) trattare liberamente partite e divise estere fino al controvalore di Lit. diecimila;

c) assumere servizi d'incasso per conto di banche e ditte estere;

d) concedere i benestare per l'esportazione, avvertendo, in via amministrativa, di tale concessione, le dogane competenti.

Ciò beninteso, sempre a condizione che ogni operazione sia eseguita dai detti Istituti come intermediari della Banca d'Italia.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per le colonie: LESSONA.

(961)

RECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1935-XIII.
Inflizione di una pena pecuniaria alla « Banca mutua popolare » di Bondeno (Ferrara).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Visto l'art. 19 del predetto decreto 6 novembre 1926, numero n. 1830;

Decreta:

Alla Società anonima cooperativa « Banca mutua popolare di Bondeno », con sede in Bondeno (Ferrara) è inflitta la pena pecuniaria di L. 500 (lire cinquecento) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'intendente di finanza di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: DI REVEL.

(913)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1935-XIII.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 del regolamento 20 agosto 1928 di applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1929, registro 5, foglio 125, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffussioni per la città di Napoli;
Visti i decreti Ministeriali 3 marzo 1930 e successivi che confermano in carica la predetta commissione fino al 5 marzo 1935;

Decreta:

Articolo unico.

È confermata in carica per un anno, a datare dal 5 marzo 1935-XIII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli, così costituita:
Comm. ing. Ferrari Carlo, ispettore presso l'Azienda statale per i servizi telefonici, presidente;
Gr. uff. maestro Cilea Francesco, direttore del Regio conservatorio di musica a Napoli, membro;
Sig. Romano Roberto, tecnico dell'Istituto superiore elettrotecnico della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, membro;
Sig. Bovenzi Rodolfo, capo ufficio P. T., segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(953)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1935-XIII.
Conferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per la soluzione delle controversie tra E.I.A.R. ed esecutori.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;
Visto l'art. 5 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 19 detto, registro 25, Ufficio riscontro poste, foglio 135, che provvede alla nomina dell'on. avv. Olivetti Gino a presidente del Collegio arbitrale, di cui alla legge e al regolamento su citati;
Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1930 e successivi, che confermano il predetto on. avv. Olivetti Gino nella carica su menzionata, fino alla data del 12 febbraio 1935;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. avv. Olivetti Gino è riconfermato fino al 12 febbraio 1936-XIV nella carica di presidente del Collegio arbitrale incaricato di risolvere le eventuali controversie tra il concessionario del servizio delle audizioni radiofoniche e gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del predetto regolamento 20 agosto 1928.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(954)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3143-29.

IL PREFETTO
DELLLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinovich Nicolò fu Spiridione, nato a Cattaro il 20 gennaio 1874 e residente a Trieste, via Slataper, 6, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Olga Cosmitz di Giuseppe, nata il 27 gennaio 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10895)

N. 11419-3445-29.

IL PREFETTO
DELLLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Marinovich ved. Maria di Antonio, nata Candotti, nata a Momiano il 4 maggio 1871 e residente a Trieste, via Francesco Rismondo, n. 3, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paolo fu Ernesto, nato il 14 dicembre 1906, figlio;
2. Consuela fu Ernesto, nata l'11 marzo 1909, figlia;
3. Pia fu Ernesto, nata il 24 febbraio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10897)

N. 11419-3446-29.

IL PREFETTO
DELLLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marincich Francesco fu Giuseppe, nato a Pisinvecchio il 29 novembre 1895 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Superiore, n. 184, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Scrignar di Giovanni, nata il 9 luglio 1899, moglie;
2. Irma di Francesco, nata il 28 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10898)

N. 11419-3447-29 V.

IL PREFETTO
DELLLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Marincich Maria di Antonio, nata a Cal di S. Michele il 31 luglio 1909 e residente a Trieste, via Rossini, 20, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10899)

N. 11419-3448-29.

IL PREFETTO
DELLLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinsich Matteo fu Matteo, nato a Verteneglio il 1° gennaio 1865 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 32, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Golè fu Simeone, nata il 13 agosto 1864, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10900)

N. 11419-164

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kuret fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 25 gennaio 1875 e residente a S. Giuseppe 115, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola fu Andrea, nata il 14 agosto 1882, moglie;
2. Stanislava di Giovanni, nata il 25 maggio 1909 figlia;

3. Darinca di Giovanni, nata il 4 novembre 1912 figlia;
4. Maria di Giovanni, nata il 26 gennaio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10838)

N. 11419-165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzione per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Grdelich fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 23 settembre 1868 e residente a S. Giuseppe, 117, è restituito nella forma italiana di « Cardelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola nata Kuret fu Antonio, nata il 30 aprile 1872, moglie;
2. Giuseppe di Michele, nato il 15 marzo 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10839)

N. 11419-166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zulian fu Andrea, nato a S. Dorligo della Valle il 9 ottobre 1830 e residente a S. Giuseppe 119, è restituito nella forma italiana di «Giuliani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Rasem fu Giovanni, nata il 19 marzo 1864, matrigna;
2. Mario di Andrea, nato il 13 marzo 1907, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10840)

N. 11419-167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Zulian fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 19 gennaio 1893 e residente a S. Giuseppe 120, è restituito nella forma italiana di « Giuliani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10841)

N. 11419-168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Komar di Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 3 luglio 1875 e residente a S. Giuseppe 122, è restituito nella forma italiana di « Comari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola nata Mateicich fu Francesco, nata il 18 novembre 1875, moglie;
2. Rosalia di Giovanni, nata l'11 novembre 1900, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 4 gennaio 1903, figlio;
4. Giuseppe di Giovanni, nato il 16 luglio 1908, figlio;
5. Sofia Ernesta di Giovanni, nata il 7 gennaio 1912, figlia;
6. Giovanni fu Giuseppe, nato il 29 ottobre 1850, padre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10842)

N. 11419-169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zulian fu Giuseppe, nato a Trieste (Servola) il 21 giugno 1844 e residente a S. Giuseppe 123, è restituito nella forma italiana di « Giuliani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10843)

N. 11419-170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Orsola Zulian fu Giorgio ved. Zulian, nata a S. Dorligo della Valle il 2 ottobre 1883 e residente a S. Giuseppe 124, è restituito nella forma italiana di « Giuliani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina fu Pietro, nata il 16 marzo 1907, figlia;
2. Zora di Pietro, nata il 29 maggio 1910, figlia;
3. Giusto di Pietro, nato il 17 luglio 1912, figlio;
4. Giuseppe Boris di Giuseppina, nato il 18 novembre 1924, nipote;
5. Milano di Pietro, nato il 16 giugno 1926, nipote;
6. Ernesto Egidio di Albina, nato il 12 gennaio 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10844)

N. 11419-171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Petaros fu Giorgio, nato a S. Dorligo della Valle il 29 aprile 1853 e residente a S. Giuseppe 126, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Zafran fu Andrea, nata il 22 dicembre 1851, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 15 agosto 1880, figlio;
3. Michele di Giovanni, nato il 19 settembre 1888, figlio;
4. Giovanna nata Kuret fu Michele, nata il 26 maggio 1883, nuora;
5. Giusto di Giovanni, nato il 24 agosto 1903, nipote;
6. Bogomila di Giovanni, nata il 5 gennaio 1906, nipote;
7. Giuseppe di Giovanna, nato il 5 agosto 1910;
8. Albino di Giovanni, nato il 14 maggio 1914, nipote;
9. Natale di Giovanni, nato il 23 dicembre 1916, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura della autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10845)

N. 11419-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig. Giovanna Zobez fu Giorgio ved. Komar, nata a S. Dorligo della Valle l'8 ottobre 1862 e residente a S. Giuseppe 128, è restituito nella forma italiana di « Comari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni fu Antonio, nato il 5 ottobre 1888, figlio;
2. Caterina n. Hvastova di Teodoro, nata il 13 maggio 1899, nuora;
3. Giuseppe di Giovanni, nato il 4 marzo 1922, nipote;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 23 luglio 1923, nipote;
5. Mario di Giovanni, nato il 25 novembre 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10846)

N. 11419-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Zulian di Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 3 maggio 1892 e residente a S. Giuseppe 131, è restituito nella forma italiana di « Giuliani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia n. Kuret fu Giuseppe, nata il 2 settembre 1896, moglie;
2. Stanislava di Antonio, nata il 12 settembre 1920, figlia;
3. Teodora Maria di Antonio, nata il 14 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10847)

N. 11419-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig. Maria Progara fu Michele ved. Zulian, nata a S. Dorligo della Valle il 19 novembre 1880 e residente a S. Giuseppe 133, è restituito nella forma italiana di « Giuliani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10848)

N. 11419-3449-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marinsek ved. Giuseppina di Giacomo, nata a Tagliamini a Trieste il 9 luglio 1876 e residente a Trieste, via Giuseppe Gatteri n. 50, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittorio fu Giuseppe, nato il 26 ottobre 1901, figlio;
2. Umberto fu Giuseppe, nato il 12 aprile 1903, figlio;
3. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 2 gennaio 1907, figlio;
4. Eugenia fu Giuseppe, nata il 23 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10901)

N. 11419-3450-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinsek Giuseppe fu Tommaso, nato a Trieste il 25 maggio 1867 e residente a Trieste via S. Francesco n. 4, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10902)

N. 11419-3452-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinsek Massimiliano fu Tommaso, nato a Trieste il 1° novembre 1868 e residente a Trieste, via S. Francesco n. 4, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10903)

N. 11419-3452-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Marsic ved. Orsola fu Andrea, nata Eller, nata a S. Antonio di Capodistria il 26 agosto 1861 e residente a Trieste via S. Gavardo, n. 3, sono restituiti nella forma italiana di « Marsi » e « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carolina fu Giovanni, nata il 18 giugno 1891, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10904)

N. 11419-3453-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marsich ved. Maria fu Giovanni, nata Fiorencis, nata a Montona il 25 gennaio 1886 e residente a Trieste via Istituto n. 13, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Nereo fu Paolo, nato il 9 aprile 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interesata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10905)

N. 11419-3454-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marsich Anna fu Andrea, nata a Capodistria il 25 ottobre 1885 e residente a Trieste via Giuseppe Parini n. 12, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(10906)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota in data 3 aprile 1935-XIII, n. 6680-XVIII ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1935, relativo alla istituzione di un premio di produzione a favore delle miniere di zinco.

(975)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche per i concorsi-esami di Stato a cattedre di Regie Scuole e Regi Istituti di istruzione media tecnica (decreto Ministeriale 31 dicembre 1934-XIII).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185;

Visto il bando per i concorsi-esami di Stato a cattedre di Scuole e di Istituti di istruzione media tecnica, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1934-XII; integrato dal D. M. 13 febbraio 1935-XIII;

Udita la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' fissato, nell'ordine stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto, il diario delle prove scritte e grafiche per i concorsi-esami di Stato anzi citati.

Art. 2.

Con particolare ordinanza, che sarà affissa tempestivamente nell'Albo del Ministero, saranno indicati i locali e le modalità che si riferiscono alle dette prove.

Roma, addì 6 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Diario delle prove scritte e grafiche per i concorsi-esami di Stato nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti d'istruzione media tecnica di cui al decreto Ministeriale 31 dicembre 1934-XIII, integrato dal decreto Ministeriale 13 febbraio 1935-XIII.

Tabelle e classi di concorso	CATTEDRA	Natura della prova	Data
A I	Italiano, storia, geografia e cultura fascista	prova scritta	maggio 4
A II	Lettere italiane e storia	prova scritta	maggio 5
A III (ruolo *B*)	Lingua e letteratura francese	1ª prova scritta 2ª prova scritta	giugno 4 giugno 5
	Lingua e letteratura inglese	1ª prova scritta 2ª prova scritta	giugno 8 giugno 9
	Lingua e letteratura tedesca	1ª prova scritta 2ª prova scritta	giugno 12 giugno 13
A IV (ruolo *A*)	Lingua e letteratura francese	1ª prova scritta 2ª prova scritta	giugno 6 giugno 7
	Lingua e letteratura inglese	1ª prova scritta 2ª prova scritta	giugno 10 giugno 11
	Lingua e letteratura tedesca	1ª prova scritta 2ª prova scritta	giugno 14 giugno 15
A V	Matematica (Istituti tec. ind.)	prova scritta	maggio 14
A VI	Matematica e fisica	prova scritta	maggio 15
A VII	Chimica e merceologia	prova scritta	maggio 17
A VIII	Scienze e merceologia	Inizio prove pratiche	maggio 28(*)
A IX	Disegno	prova grafica	maggio 7
A X	Costruzioni e disegno di costruzioni	prova scritta prova grafica	maggio 30 maggio 31
B I	Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista	prova scritta	maggio 6
B II	Matematica (Istituti tec. inf.)	prova scritta	maggio 13
C I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	prova scritta	maggio 26
C II	Agraria, comp. rurale, legislazione rurale, agrimensura	prova scritta	maggio 1
D I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	prova scritta	maggio 27
D II	Chimica e industrie agrarie	prova scritta	maggio 10
D IV	Agricoltura	1ª prova scritta 2ª prova scritta	maggio 2 maggio 3
D V	Economia ed estimo rurale	1ª prova scritta 2ª prova scritta	maggio 4 maggio 5
D VI	Olivicoltura e oleificio	1ª prova scritta 2ª prova scritta	maggio 6 maggio 7
D XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	prova scritta prova grafica	giugno 1 giugno 2
E I	Matematica fisica e chimica	prova scritta	maggio 16
E II	Elettrotecnica	prova scritta	maggio 23
E III	Elettrotecnica e radiotecnica	prova scritta	maggio 25
E IV	Meccanica e disegno professionale	scritto-grafica	giugno 3
E VIII	Tecnologia e disegno professionale	prova scritta prova grafica	giugno 10 giugno 11
E IX	Disegno professionale e tecnologia del legno	scritto-grafica	giugno 6
E X	Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale	prova grafica	giugno 9
F I	Fisica	prova scritta	maggio 20
F II	Fisica ed elettrotecnica	prova scritta	maggio 22
F III	Elettrotecnica e laboratorio	prova scritta	maggio 21
F V	Meccanica, macchine, disegno relativo	prova scritta prova grafica	giugno 4 giugno 5
F VI	Disegno tecnico	prova scritta prova grafica	giugno 7 giugno 8
F VIII	Chimica e laboratorio	prova scritta	maggio 19
F IX	Chimica industriale e tintoria e laboratorio	prova scritta	maggio 20

(*) I candidati saranno chiamati a turno, con avviso diretto.

Tabelle e classi di concorso	CATTEDRA	Natura della prova	Data
F X	Tecnologia meccanica e laboratorio	prova scritta	giugno 12
F XI	Topografia e costruzioni	prova scritta prova grafica	maggio 26 maggio 27
F XV	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione tessuti	prova scritta prova grafica	giugno 14 giugno 15
F XVI	Tecnologia della filatura e della tessitura	prova scritta	giugno 13
G I*	Computisteria e pratica commerciale	prova scritta	giugno 16
H I	Scienze naturali e geografia generale ed economica	prova scritta	maggio 18
H II	Geografia generale ed economica	prova scritta	giugno 18
H III	Ragioneria e tecnica commerciale	prova scritta	giugno 17
H IV	Materie giuridiche ed economiche	1ª prova scritta (Diritto) 2ª prova scritta (Economia)	giugno 2 giugno 3
I I	Agronomia ed estimo	1ª prova scritta 2ª prova scritta	maggio 8 maggio 9
I II	Topografia	prova scritta prova grafica	maggio 28 maggio 29
L I	Lettere italiane	prova scritta	maggio 1
L II	Storia e geografia	prova scritta	maggio 2
L III	Fisica, elementi di chimica e di macchine	prova scritta	maggio 19
L IV	Astronomia e navigazione	prova scritta	maggio 30
L V	Attrezzatura e manovra	prova scritta	giugno 18
L VI	Macchine marine e disegno	prova scritta prova grafica	giugno 16 giugno 17
L VII	Teoria e costruzione della nave	prova scritta prova grafica	giugno 19 giugno 20
M I	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia	prova scritta	giugno 21
M II	Disegno	1ª prova grafica 2ª prova grafica	maggio 8 maggio 9
N I	Italiano, storia e geografia	prova scritta	maggio 3
N II	Scienze naturali, merceologia agraria	Inizio prove pratiche	maggio 29 (*)
N III	Disegno, storia dell'arte	prova scritta 1ª prova grafica 2ª prova grafica	maggio 10 maggio 11 maggio 12
N IV	Economia domestica, igiene	prova scritta	giugno 22

(*) I candidati saranno chiamati a turno, con avviso diretto.

(958)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	235859 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricca Francesco di Giacinto, minore sotto la p. p. del padre domiciliato a Sessa Aurunca (Caserta) . L. per l'usufrutto: Ricca Giacinto fu Francesco.	50 —
»	32576	Riggio Giuseppe fu Leonardo, domiciliato a New York . . »	1.225 —
»	527065	Intestata come la precedente . . . . »	1.550 —
»	61389	Donato Maria, Gaetano, Basilio, Pietro, Santina fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Consolo Letteria fu Basilio, vedova di Donato Lorenzo domiciliata a Messina. »	10 —
»	317505	Donato Basilio, Pietro e Santi fu Lorenzo, minori ecc. come la precedente . . . . »	25 —
Debito del Comune di Sicilia 5 %	7349	Giarrizzo Giacomo fu Francesco, domiciliato a Palermo . . »	166, 85
»	10472	Giarrizzo Benso-Giacomo fu Francesco, domiciliato a Palermo. »	220, 01
Cons. 5 %	490481	Lucifora Giuseppe di Gaetano, domiciliato a Scicli (Siracusa). »	300 —
»	446545 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Massone Giuseppina e Angela fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Da Carro Maria, vedova Massone, domiciliata a Casatisma (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Da Carro Maria di Natale, vedova Massone.	20 —
3, 50 %	766184	Coseglia Emilia fu Giovanni moglie di Barbato Iannuzzi, domiciliata a Valle dell'Angelo (Salerno) . . . . »	140 —
»	663450	Intestata come la precedente . . . . »	143, 50
3, 50 % Redimibile	89010	Iannuzzi Barbato di Angelo, domiciliato a Valle dell'Angelo (Salerno) ipotecata . . . . »	143, 50
Cons. 5 % Polizza combattenti	23238	Ferrucci Giuseppe fu Riccardo, domiciliato a Milano . . . »	20 —
Cons. 5 %	123812	Beneficio Parrocchiale di S. Lucia di Vallicchio di Muccia (Macerata) . . . . »	10 —
3, 50 %	153161	Parrocchia di S. Lucia di Vallicchio, Comune di Muccia (Macerata) . . . . »	17, 50
»	167598	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	178918	Intestata come la precedente . . . . »	3, 50
»	174002	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	184742	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	217888	Intestata come la precedente . . . . »	3, 50
»	280208	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	720459	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	305705	Chiesa Parrocchiale di S. Lucia di Vallicchio in Muccia (Macerata) . . . . »	3, 50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3, %	52869	Beneficio Parrocchiale di S. Lucia di Vallicchio in Muccia (Macerata) . . . . L.	6 —
3,50 %	787123 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Saija Vincenzo fu Antonio o Antonino, domiciliato a Messina . . . . » per la proprietà: Bonanno Antonino fu Michele, domiciliato a Messina.	73, 50
Cons. 5 % Littorio	78017	Istituto Femminile «Domina» in Petralia Sottana (Palermo) . »	20 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	18635	Susella Dino di Giuseppe, domic. a Spezia (Genova) . . . . »	20 —
»	1106	Ambrosio Giulio di Faustino, dom. a Brescia . . . . »	20 —
Cons. 5 %	205068	Emanuele Rosalia fu Stanislao, moglie di Patti Tommaso, domiciliata a Salemi (Trapani), vincolata . . . . . »	135 —
»	205069	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
»	530998	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
Cons. 5 % Littorio	65064 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Pretelli Matilde fu Giovanni . . . . . . » per la proprietà: Pretelli Amalia fu Alfonso, moglie di De Caro Mario, domic. a Napoli.	2, 500 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	12042	Mencucci Angiolo fu Daniele o di Dainelli, domic. a Rassina (Arezzo) . . . . »	20 —
3,50 %	311325 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Coccoli Maria-Domenica-Rosa ed Emilia fu Emilio, minori sotto la p. p. della madre D'Arpino Anna, domic. a Castelliri (Caserta) . . . . » per l'usufrutto: D'Arpino Anna fu Raffaele, ved. di Coccoli Emilio.	35 —
Cons. 5 %	437912 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Daprati Luigi, Rina e Giuseppe fu Felice, minori sotto la p. p. della madre Baldini Savina fu Luigi, ved. di Daprati Felice, domic a Staghiglione (Pavia) . . » per l'usufrutto: Baldini Savina fu Luigi, ved. di Daprati Felice	200 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	1250	Infanti Angelo fu Felice, domic. a Gildone (Campobasso) . »	20 —
Cons. 5 %	159537	Martini Francesca di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Venezia . . . . »	1, 500 —
»	159538	Martini Carlo di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Venezia . . . . »	1, 500 —
»	66590 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lora Lamia Riccardo fu Ottavio, minore sotto la p. p. della madre Lora Piana Luigia fu Giovanni, ved. di Lora Lamia Ottavio, domic. a Quarona (Novara) . » per l'usufrutto: Lora Piana Luigia fu Giovanni, ved. di Lora Lamia Ottavio, domic. a Quarona.	1, 270 —
»	66591 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lora Lamia Alfredo fu Ottavio, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	1, 270 —
»	97731	Farcessi Teodorico fu Pietro, domic. a Rivisondoli (Aquila) . »	25 —
Cons. 5 % (1861)	1200053 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carugati Carlo, Napoleone ed Edmondo di Ercole, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal detto Ercole Carugati, domic. a Milano . . . . . » per l'usufrutto: Associazione di Mutua assicurazione sulla vita dell'uomo, denominata «La Popolare» con sede in Milano, subordinatamente alla esistenza in vita di Banfi Carlotta fu Giuseppe Fortunato, moglie di Carugati Ercole.	200 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Polizza combattenti	1014	Gentili Ernesto fu Natale . . . . L.	20 —
»	9777	Longobucco Carmine di Antonio . . . . »	20 —
3,50 %	306409 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale degli infermi di Asti (Alessandria) » per l'usufrutto: Panera Caterina fu Giovanni, nubile, domiciliata in Asti.	35 —
»	651782 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	924 —
Cons. 5 %	293761	Salvi Rita di Eugenio, minore . . . . »	35 —
»	426190 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carli Fedora Cesarina di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri da esso Carli Giuseppe fu Cesare, domic. a Brescia . . . . . . » per l'usufrutto: Carli Luigi fu Cesare, domic. a Brescia.	205 —
3,50 %	568140 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Ferragutti Maria-Romola-Cesarina-Eroma fu Carlo, ved. di Cecovi Giovanni . . . . » per la proprietà: Casaglia Nerina di Everardo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Roma.	84 —
»	572526 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	10,50
Cons. 5 %	5840	Raffa Bartolo di Santo, domic. a Fondachelli (Messina) . . »	25 —
3,50 %	380161	Piccirilli Giuseppe di Clemente, domic. a Roma, vincolata . »	220,50
»	237448 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giriodi di Monastero Clementina fu Luigi, moglie di Coardi Emanuele, domic. a Torino . . . . » per l'usufrutto: per la durata di trenta anni alla Congregazione di carità di Castigliole Saluzzo (Cuneo).	840 —
3,50 % (1902)	30258	Parrocchia di S. Giuliano di Castrovillari (Cosenza) . . . »	3,50
Cons. 5 %	280755 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Agaccio Andrea ed Emilio di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Agaccio Giuseppe fu Pietro, domic. a Roccaforte Mondovì (Cuneo) . » per l'usufrutto: Agaccio Giuseppe fu Pietro, domic. a Roccaforte Mondovì (Cuneo).	250 —
3,50 %	688371	Treves Debora-Anita fu Aron, moglie di Iona Giuseppe fu Isaia, domic. a Torino, vincolata . . . . »	350 —
Cons. 5 %	224926 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carrara Leonardo, Annibale, Ines-Paola, Renato e Rita fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Ceppa Rosalia, ved. Carrara, domic. a Garessio (Cuneo) . » per l'usufrutto: Ceppa Rosalia di Antonio, ved. di Carrara Luigi, domic. a Garessio	50 —
»	395544 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cariola Luigina fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Crosetto Onorina di Giuseppe, ved. Cariola, domic. a Chivasso (Torino) . . . . . . » per l'usufrutto: Crosetto Onorina di Giuseppe, ved. Cariola.	185 —
»	301431 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Musti Lina Bianca fu Giuseppe, moglie legalmente separata da De Santis Amilcare, domic. a Manfredonia (Foggia) . . . . » per l'usufrutto: Mozzillo Maria fu Carlo, ved. di Musti Giuseppe, domic. a Manfredonia.	1.600 —
»	459862	Beneficio parrocchiale dell'Isola di Pieveboviglianа (Macerata) »	15 —

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(707)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.